



COMUNE DI FRASCATI

PROVINCIA DI ROMA

DECRETO N° 5 DEL 06/07/2011

IL SINDACO

Premesso che:

Il Consorzio Gaia gestisce il servizio di Raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale in virtù del contratto d'appalto Rep. n. 4208 del 22/12/2009;

A far data dal 1 Agosto 2008 è stato avviato il servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, introducendo il sistema porta a porta, nel territorio comunale con inizio dal centro storico;

Preso atto che:

1. il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 sancisce all'art. 192 il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
2. l'art. 262 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale, ad esplicitare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune;
3. l'amministrazione comunale a tutela e salvaguardia dell'ambiente ha emanato apposite ordinanze sindacali e disciplinato le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti, prevedendo sanzioni specifiche per la violazione delle norme adottate, ha inoltre, espresso la volontà di pervenire quanto prima ad un potenziamento della vigilanza e della tutela ambientale contro ogni forma di inquinamento presente nel proprio ambito territoriale.

Rilevato che:

1. le attuali risorse umane del Comune di Frascati e in particolare quelle del Corpo di Polizia Municipale, tra le cui funzioni e compiti istituzionali rientra appunto la "tutela ambientale", non consentono, al momento, di distarre personale da dedicare a quest'importante servizio. Le finalità che si intendono perseguire, al di là dell'aspetto puramente repressivo delle violazioni, volgono a interventi più complessi che consentano un effettivo controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
2. è possibile individuare altre figure per il controllo della corretta applicazione delle norme e modalità previste per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche da parte degli utenti;
3. iniziative analoghe sono state realizzate a livello nazionale nelle realtà più avanzate delle grandi e medie città (Venezia, Firenze, Pesaro, Alessandria, Bologna ed altre) al fine di rafforzare le attività di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale con particolare riferimento alla corretta collaborazione degli utenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;



Tenuto conto che:

in assenza di espresse disposizioni legislative che riconoscano chiaramente i poteri di polizia amministrativa agli "ispettori ambientali" non appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e giurisprudenza, oltretutto da prassi concrete realizzate nelle esperienze citate, le normative locali le quali attribuiscono in generale (nello specifico con Decreto del Sindaco) la qualità di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano:

- applicazione degli artt. 314-337 del Codice penale; applicazione degli artt. 361 e 363 del Codice penale sulla omessa denuncia di reati; qualità di atto pubblico del processo verbale di accertamento del fatto illecito (artt. 2699-2700 del Codice civile).

Nel particolare per le funzioni di polizia amministrativa, si trova conforto alle ipotesi che queste abbiano natura strumentale ed accessoria a quelle di gestione, nelle previsioni normative dettate dagli artt. 9 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e 158 c.2 D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, precisandosi che la prima norma recita:

✓ *"i comuni...sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite";*

mentre la seconda norma:

✓ *"le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa".*

Altresi si trova sostegno nella norma principe in materia di tutela ambientale, ove si rileva come l'art. 195 c. 5 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al citato D. Lgs. 112/1998. Pertanto, una lettura coordinata dei testi normativi porta a concludere che nella materia "gestione dei rifiuti", affidata ai Comuni dall'art. 198 del D. Lgs. 152/06, questi ultimi siano titolari dei connessi poteri di polizia amministrativa;

Considerato che:

le attività degli "Ispettori Ambientali" i quali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative, si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale ed in quest'ottica le attività degli "Ispettori Ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:

- a. nel presidio e nel controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- b. nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- c. nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- d. nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;

Appurata la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire la figura degli "Ispettori Ambientali", accertatori delle violazioni in materia di rifiuti quale "*strumento*" che permetterà di migliorare il decoro del territorio Comunale e la qualità della vita;

Rilevata pertanto:

l'opportunità di creare ed affidare il servizio di accertatori di violazioni amministrative in materia di rifiuti al CONSORZIO GAIA (Gestore del Servizio) e la manifesta volontà ed interesse di quest'ultimo in qualità di

gestore del servizio di igiene urbana, ad intraprendere forme di cooperazione per le attività di controllo del rispetto della normativa in materia di abbandono dei rifiuti e conferimento degli stessi;

Vista l'opportunità del Comune di Frascati di implementare ed affidare al CONSORZIO GAIA il servizio di "ausiliari accertatori delle violazioni in materia di rifiuti" (Ispettori Ambientali), inizialmente per un periodo di anni uno, eventualmente prorogabile, in virtù del rapporto in essere tra l'Amministrazione Comunale ed il CONSORZIO GAIA (Gestore del Servizio), limitatamente e nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla istituzione della figura degli "Ispettori Ambientali" all'interno del Comune di Frascati nelle more dell'approvazione del regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che il personale da nominare individuato dal CONSORZIO GAIA tra i propri dipendenti è in possesso dei requisiti previsti dalla legge in omonimia a quelli richiesti per la figura degli AUSILIARI della sosta e che tali soggetti hanno seguito un corso di formazione specifico di 20 ore superando con profitto il test finale;

Ritenuto di dover procedere in via sperimentale e transitoria nelle more dell'adozione di specifica normativa comunale in materia di conferimento e gestione dei rifiuti, materia affidata ai Comuni dall'art. 198 del D. Lgs. 152/06 unitamente ai connessi poteri di polizia amministrativa;

Richiamati

- Il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge n. 241/1990;
- Il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- Le ordinanze del Sindaco di Frascati in materia di disciplina e conferimento dei rifiuti:
 1. n. 23336 del 30/07/2008;
 2. n. 28722 del 24/09/2008
 3. n. 1269 del 21/01/2009;
 4. n. 11614 del 20/04/2009;
 5. n. 33434 del 22/10/2010;
- Lo Statuto del Comune di Frascati;
- L'art. 357 c.p.;

DECRETA

Di istituire la figura degli "Ispettori Ambientali" all'interno del territorio Comunale di Frascati.

Di affidare al CONSORZIO GAIA il servizio di accertamento delle violazioni amministrative in materia di rifiuti avvalendosi degli Ispettori Ambientali individuati e nominati con il presente decreto.

Di conferire la qualifica di "Ispettore Ambientale" ai sotto elencati soggetti dipendenti del CONSORZIO GAIA che hanno partecipato e superato l'esame finale del Corso di "Ispettore Ambientale" organizzato dalla Polizia Municipale del Comune di Frascati:

- Fabrizio CAVATERRA nato a Velletri (RM) il 22.10.1960;
- Paolo RUFINI nato ad Aquino (FR) il 26.08.1966;
- Daniele MAURA nato a Frascati (RM) il 24.08.1977
- Andrea ALAIMO nato a Frascati (RM) il 27.07.1974
- Francesco BARTOLI nato a Colonna (RM) il 12.07.1966

Le attività degli "Ispettori Ambientali" si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale. Nella fase iniziale, saranno privilegiati gli interventi di prevenzione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti abnormi che generino situazioni oggettivamente non tollerabili. Gli Ispettori Ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

In quest'ottica le attività degli "Ispettori Ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:

- ❖ nel presidio e nel controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- ❖ nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- ❖ nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- ❖ nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.

Gli Ispettori Ambientali sono muniti di un distintivo, recante lo stemma della Città di Frascati, che dovrà essere esibito nel servizio unitamente al tesserino individuale di riconoscimento recante il numero del Decreto di nomina.

Il presente Decreto ha efficacia immediata e diverrà operativo a seguito dell'avvenuta notifica a ciascuno dei dipendenti interessati.

Il presente Decreto conserverà validità sino a nuova determinazione.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza.

Dalla Residenza Municipale 06 LUG 2011

IL SINDACO

Stefano DI TOMMASO



Copia conforme all'originale
Frascati, li 06 LUG 2011

L'addetto alla Segreteria Generale
Dott. Anna Proietti

